

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2014613**

Data: **20.11.2013**

Oggetto: **Versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dei contributi INPS per il 2013 delle persone fisiche e delle società di persone**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI INPS PER IL 2013 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di persone con esercizio coincidente con l'anno solare e le persone fisiche, dovranno provvedere al versamento, entro **lunedì 2 dicembre 2013** (in quanto il 30/11/2013 cade di sabato), della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2013 per:

- IRPEF;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- IRAP;
- Contributi INPS (Gestione commercianti/Gestione separata).


Si segnala che l'articolo 11 del D.L. 76/2013 (convertito dalla Legge n. 9 del 9/08/13) ritocca le misure degli acconti se il calcolo avviene con il metodo storico: per l'Irpef si passa dal 99% al 100% (tale incremento è a regime).

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2013 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN33 del Modello UNICO 2013 – Persone fisiche.

L'aumento della percentuale di acconto al 100% è stata disposta, come sopra previsto, dall'art. 11 del D.L. 76/2013 e produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata di acconto**.

In particolare si evidenzia che:



La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2012 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2013;
- sono deceduti nel corso del 2012 o nel periodo 1/1/2013 – 30/11/2013 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2013 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2012;
- per l'anno 2012 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER LA CEDOLARE SECCA

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2013 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

Acconti 2013**			
Acconto		Rate	Scadenza
95% imposta dovuta per anno precedente	se inferiore a 257,52 €	Unica rata	2/12/2013
	se pari o superiore a 257,52€	1a rata (40% del 95% = 38%)	16/06/13 (16/07/13 con maggiorazione 0,40%) (salva la proroga stabilita dal Dpcm 13/06/13)
		2a rata (60% del 95% = 57%)	2/12/2013

Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 – Totale imposta cedolare secca) **non supera € 52,00.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2013 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Agenzie costituite come Società di persone e le Agenzie ditte individuali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2013.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 51,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 2/12/2013, se l'importo di cui al rigo IR21 è compreso tra 52,00 € e 260,00 €;
- se l'importo di cui al rigo IR21 è superiore a 261,00 €, è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 2/12/2013, nella misura del 100% dell'importo di cui al rigo IR21 meno la prima rata.

Si evidenzia che per effetto del mancato raggiungimento, nel 2012, degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle regioni **Molise** e **Calabria** si applica, anche nel 2013, l'**incremento automatico dell'aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%**, con effetto soltanto sulla rata di novembre.

RICALCOLI ACCONTI IRPEF E IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2013 (*metodo storico*).

Si ricorda che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2013 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto, fra l'altro, della minore deducibilità dei costi degli autoveicoli che passa dal 40% al 20%, mentre per quelli in uso promiscuo al dipendente passa dal 90% al 70%.

Il ricalcolo sull'acconto Irap dovrà essere effettuato dai contribuenti che non hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le regole dei soggetti Ires (ex art. 5 del decreto Irap).

Si ricorda infine che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2013 ricorrendo al *metodo previsionale* (ad esempio, per l'acconto della cedolare secca è possibile considerare anche la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato dal 19% al 15% prevista dal D.L. 102/2013).

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO INPS GESTIONE COMMERCianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi degli commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2013.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO INPS GESTIONE SEPARATA

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2012 indicato nel Modello UNICO 2013.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2013 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2012 le aliquote contributive previste per il 2013.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% (la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 2 dicembre 2013**).

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4034 acconto IRPEF, sezione ERARIO;
- 1841 acconto imposta sostitutiva IRPEF cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI;
- CP acconto contributi INPS Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo INPS Gestione separata, sezione INPS.

Per le **Società di persone e le persone fisiche titolari di partita IVA**, il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Le **persone fisiche non titolari di partita IVA** possono utilizzare **sia il modello F24 telematico, sia il modello F24 cartaceo**.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2012 (Modello UNICO 2013 – anno 2012) e non ancora utilizzati.

SANZIONI

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, al 2,5%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2014), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli